



67814-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce "*il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie*";

VISTO l'accordo in data 16.12.2011 -così come integrato dall'accordo del 3 agosto 2012- intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **Prima Aerotrasporti Italiani s.p.a. (già Eagles Airlines s.p.a.)** e - a decorrere dal 16.02.2012 - **Wikifly s.p.a. (CF 0396150279)**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 18.11.2011, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori – personale di terra e di volo- della società di cui trattasi, dipendenti prima della sede di Marghera (VE) e poi trasferiti dal 29.12.2011 presso la sede di Fiumicino (RM);

VISTA l'istanza con la quale la società **PRIMA AEROTRASPORTI ITALIANI SPA ( già Eagles Airlines spa)** e - a decorrere dal 16.02.2012 -



67814-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Wikifly spa (CF 0396150279), ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal 18.11.2011 al 17.05.2012 in favore di un numero massimo di 36 lavoratori – personale di terra e di volo- dipendenti della sede di Marghera (VE) e poi trasferiti dal 29.12.2011 presso la sede di Fiumicino (RM);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 18.11.2011 al 17.05.2012, in favore di un numero massimo di 36 lavoratori – personale di terra e di volo- della società **PRIMA AEROTRASPORTI ITALIANI SPA ( già Eagles Airlines spa)** e - a decorrere dal 16.02.2012 - Wikifly spa (CF 0396150279), dipendenti della sede di Marghera (VE) e poi trasferiti dal 29.12.2011 presso la sede di Fiumicino (RM) ;

**DECRETA**

**ART. 1**

Ai sensi dell'articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.12.2011 e in data 03.08.2012, in favore di 36 lavoratori – personale di terra e di volo- dipendenti della società come di seguito indicato:



67814-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Per il periodo dal 18.11.2011 al 28.12.2011 PRIMA AEROTRASPORTI ITALIANI SPA ( già Eagles Airlines spa) (CF 0396150279), con matricole INPS sede di Venezia :

- 8813672573- personale di terra
- 8813691666- personale di volo

Per il periodo dal 29.12.2011 al 15.02.2012 PRIMA AEROTRASPORTI ITALIANI SPA ( già Eagles Airlines spa) (CF 0396150279), trasferiti presso la sede di Fiumicino (RM) con matricole INPS sede di Fiumicino (RM):

- 7059622708 – personale di terra
- 7059627152- personale di volo

Per il periodo dal 16.02.2012 al 17.05.2012 WIKIFLY SPA (CF 0396150279), con matricole INPS sede di Fiumicino (RM):

- 7059622708 – personale di terra
- 7059627152- personale di volo

Pagamento diretto: SI



67814-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**ART. 2**

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

**ART. 4**

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 65986 del 23.05.2012.



67814-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 14 SET. 2012

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Elsa Fornero

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elsa Fornero', written in a cursive style.